

**SCHEMA DI PARZIALE MODIFICA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA, SITO IN CERNUSCO S/N\_VIA MONZA N. 79 - ZR 17/1- ai sensi della L.R. 12/2005 art. 25**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ avanti a me \_\_\_\_\_ notaio con studio in \_\_\_\_\_ previa rinuncia dei componenti fra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, sono comparsi:

da una parte:

il Comune di Cernusco sul Naviglio nella persona del Direttore dell' Area Tecnica arch. M. Acquati nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica in Cernusco S/N palazzo Comunale; in forza ed esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n ..... del.....che in copia si allega sotto la lettera -----, che d'ora in avanti verrà chiamato "Comune",

da una parte;

1. Sig. Sedini Carlo in qualità di amministratore unico della soc. "LA MERIDIANA IMMOBILIARE S.R.L.", nato a Milano il 22.09.69, domiciliato a Cambiagio, via Lombardia n. 24, Cod. Fisc. SDNCRL69P22F205J e proprietaria del lotto di cui al foglio 29 mapp. 31,34,35;
2. Sig. Farina Pietro nato a Cernusco sul Naviglio il 28.03.38, domiciliato a Cernusco s/N, via Monza n. 79, Cod. Fisc. FRNPTR38C28C523F, proprietario del lotto di cui al foglio 29, mapp. 32

Che da ora in poi verranno chiamati "Operatore"

componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Notaio sono certo,


**PREMESSO**

**CHE:**

con delibera di Consiglio Comunale n° 90 del 22 settembre 2009 è stato approvato in via definitiva il Piano di Recupero ad iniziativa privata presentato dalla Soc. La Meridiana srl e dal Sig. Farina Pietro per gli immobili ubicati in via Monza, 79 – Cernusco s/N;

in data 01 luglio 2010 a firma del notaio Dominique Dellisanti – rep. 12.119 – racc. 6.840 è stata sottoscritta la convenzione urbanistica per l'attuazione del suddetto Piano di Recupero - Nota di Trascrizione: Reg. gen. n. 90595 – Reg. part. n. 52953 Presentazione n. 276 del 16/07/2010;

il Comune di Cernusco sul Naviglio è dotato di Piano di Governo del Territorio – PGT - approvato con delibera di C.C. n° 85 del 29.10.201, pubblicato sul BURL n° 19 del 11



maggio 2011 e Variante n. 1 al piano di governo del territorio – adottata con delibera di consiglio comunale n° 59 del 29.07.2013 - avviso di adozione pubblicato sul burl n° 32 del 07 agosto 2013;

in data 04/06/2013 prot. n. 25175 gli operatori hanno formulato al Comune istanza circa la rinuncia alla costituzione della servitù di cui agli art. 3.5 e 3.6 della convenzione urbanistica sottoscritta in data 01 luglio 2010, ivi compresa la rinuncia al rimborso delle spese sostenute in fase di convenzionamento, nonché la modifica degli accessi pedonali il tutto come meglio individuato sull' elaborato grafico che si allega sotto la lettera\_\_\_\_\_;

la convenzione urbanistica sottoscritta in data 01 luglio 2010 all' art. 3.5 recita: *Il Piano di Recupero prevede, inoltre l'apertura nel muro di recinzione insistente sull'area a parco pubblico adiacente al fg. 29 mappale 34, 35 e la prosecuzione a proprie spese del vialetto esistente fino al confine del lotto di proprietà Sedini, andando così a creare un nuovo ingresso pedonale dalla via Mosè Bianchi;*

all' art. 3.6 recita: *per la predetta apertura sarà necessario costituire servitù temporanea (10 anni) di passo su parte del parco pubblico per una superficie di mq (1,50 x 12.80) = 19,20 mq x 25,54 euro x anni 10 = euro 4.903,70 come evidenziato in colore verde chiaro nella tavola allegata sotto la lettera h al presente atto. A fronte di tale servitù l'operatore da atto di avere versato in data 1 luglio 2010 al Comune di Cernusco sul Naviglio, che ne rilascia corrispondente quietanza, la somma di complessivi euro 4.903,70 (quattromilanovecentotré virgola settanta), mediante bonifico bancario disposto in data odierna su Intesa Sanpaolo spa filiale di Cassina de' Pecchi, cro 5657028606, valuta per il beneficiario 1 luglio 2010. L'operatore si impegna a costituire la predetta servitù entro 3 (tre) mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire o di efficacia della denuncia di inizio attività. Resta inteso che, per pubblica utilità, il Comune con un preavviso di almeno 15 giorni, potrà in qualsiasi momento eliminare tale servitù senza che venga riconosciuta alcuna indennità sotto qualsiasi forma all'Operatore o ai suoi aventi causa. Tale servitù verrà trascritta e registrata a cura e spese dell'Operatore nei registri immobiliari, dovrà essere rinnovata a cura dello stesso in quanto scadrà dopo 10 anni dalla costituzione della servitù.*

con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/201\_\_\_ è stato approvato lo schema della presente convenzione urbanistica quale parziale modifica alla convenzione sottoscritta in data 01 luglio 2010 a firma del notaio Dominique Dellisanti – rep. 12.119 – racc. 6.840 al fine di omettere gli artt. 3.5 e 3.6 della medesima;

tutto ciò premesso, i comparenti nelle rispettive loro qualità,

## STIPULANO E CONVENGONO

quanto segue:

- 1) Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- 2) A parziale modifica di quanto stabilito all' art. 3 della convenzione stipulata con atto a rogito del notaio Dominique Dellisanti in data 01 luglio 2010 rep. 12.119 – racc. 6.840 Nota di Trascrizione: Reg. gen. n. 90595 – Reg. part. n. 52953 Presentazione n. 276 del 16/07/2010 le parti di comune accordo convengono di abrogare gli art. 3.5 e 3.6 della predetta convenzione;
- 3) l'operatore rinuncia al rimborso delle spese sostenute in fase di convenzionamento per la costituzione della servitù di cui al punto 3.6 della predetta convenzione;
- 4) in ottemperanza a quanto sopra previsto, il Comune, come sopra rappresentato autorizza la cancellazione della servitù precedentemente costituita;
- 5) il presente atto non modifica i termini di attuazione e di durata complessiva già stabiliti nella convenzione originaria stipulata in data con atto a rogito del notaio Dominique Dellisanti in data 01 luglio 2010 rep. 12.119 – racc. 6.840 Nota di Trascrizione: Reg. gen. n. 90595 – Reg. part. n. 52953 Presentazione n. 276 del 16/07/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Il presente atto sarà trascritto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di \_\_\_\_\_ con rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale e con esonero da ogni responsabilità da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari.

Spese e tasse del presente atto, annesse, dipendenti e conseguenti sono a carico dell' Operatore. Ai fini fiscali si chiede l'applicazione dei benefici previsti dalla vigente normativa in materia.

L'Operatore

Il Comune

\_\_\_\_\_  
LA MERIDIANA IMMOBILIARE s.r.l.  
Via G. Mazzini, 20  
20123 MILANO  
Partita I.V.A. N. 05503610963

*Ferrara Pietro*